



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

ORDINANZA SINDACALE N. 11 / 2026
del 14/10/2026

Servizio PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO: RIDUZIONE DEL PERIODO ORDINARIO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE PER LA STAGIONE TERMICA 2026-2027

IL SINDACO

RICHIAMATI

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, e in particolare gli articoli 3, 4 e 5, concernenti i limiti di temperatura ambiente, i limiti di esercizio degli impianti termici e la facoltà del Sindaco di modificare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti, assicurando l'immediata informazione alla popolazione;
- la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/3502 del 5 agosto 2020, recante disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili;
- la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XII/2634 del 24 giugno 2024, recante indirizzi ai Sindaci per la valutazione della riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici alimentati a combustibili fossili, in presenza di condizioni meteoclimatiche che ne giustifichino l'applicazione;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, per quanto applicabile;
- la normativa regionale vigente in materia di impianti termici, comprese le disposizioni specifiche applicabili agli impianti alimentati a biomassa;

PREMESSO CHE

- il Comune di Albano Sant'Alessandro ricade nella zona climatica E, per la quale l'articolo 4 del D.P.R. 74/2013 prevede ordinariamente il periodo di esercizio degli impianti di climatizzazione invernale dal 15 ottobre al 15 aprile, per una durata massima di 14 ore giornaliere, comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00;
- l'articolo 5 del medesimo decreto consente al Sindaco, a fronte di comprovate esigenze, di modificare i periodi annuali e la durata giornaliera di esercizio degli impianti termici, assicurando l'immediata informazione alla popolazione;

CONSIDERATO CHE

- il contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera costituisce un obiettivo di interesse pubblico, anche in relazione al miglioramento della qualità dell'aria e alla sostenibilità ambientale;
- la riduzione del periodo di funzionamento degli impianti termici alimentati a combustibili fossili può contribuire al contenimento delle emissioni inquinanti, in relazione alle caratteristiche degli impianti e dei combustibili utilizzati;
- la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XII/2634 del 24 giugno 2024 invita i Sindaci a valutare una riduzione complessiva di 14 giorni del periodo ordinario di esercizio degli impianti termici alimentati a combustibili fossili, mediante il posticipo di 7 giorni della data di inizio e l'anticipo di 7 giorni della data di conclusione, qualora le condizioni meteo-climatiche ne giustifichino l'applicazione;
- tale valutazione può essere supportata dalle previsioni meteorologiche rese disponibili da ARPA Lombardia;

PRESO ATTO CHE

- La previsione del posticipo di una settimana dal 15 ottobre al 22 ottobre 2026 del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile possa contribuire al contenimento delle emissioni inquinanti;
- le previsioni meteorologiche richiamate, unitamente alla valutazione delle condizioni climatiche del territorio comunale, costituiscono elementi istruttori ai fini della decisione di differire l'inizio del periodo ordinario di esercizio degli impianti termici;
- resta necessario garantire il rispetto delle disposizioni vigenti e delle esigenze di salute e benessere degli occupanti degli edifici;

RITENUTO

- che, sulla base degli elementi istruttori acquisiti e previa verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa vigente, sussistano i presupposti per ridurre di 14 giorni complessivi il periodo ordinario di esercizio degli impianti termici alimentati a combustibili fossili, posticipando l'inizio al 22 ottobre 2026 e anticipando la conclusione all'8 aprile 2027;
- di dover precisare che restano ferme le esclusioni e le deroghe previste dalla normativa statale e regionale vigente;

ORDINA

1. Per la stagione termica 2026-2027, il periodo ordinario di esercizio degli impianti termici alimentati a combustibili fossili per la climatizzazione invernale, ricadenti nell'ambito di applicazione del presente provvedimento, è ridotto di complessivi 14 giorni rispetto al periodo ordinario previsto per la zona climatica E.
2. Il periodo ordinario di esercizio è pertanto stabilito dal **22 ottobre 2026 all'8 aprile 2027**, con una durata massima di 14 ore giornaliere, anche frazionate, comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00.
Al di fuori del suddetto periodo, l'attivazione degli impianti è consentita, in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio, per una durata giornaliera non superiore a 7 ore, anche frazionate, comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00, ferme restando le esclusioni e le deroghe previste dalla normativa vigente.
3. Durante il funzionamento degli impianti termici per la climatizzazione invernale, la temperatura dell'aria negli ambienti non deve superare i valori massimi previsti dall'articolo 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 e, in particolare:
 - a) 17 °C, con tolleranza di 2 °C, per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e

- assimilabili;
- b) 19 °C, con tolleranza di 2 °C, per tutti gli altri edifici.

Restano ferme le esclusioni e le deroghe previste dalla normativa vigente.

4. Restano ferme le esclusioni previste dall'articolo 4, comma 5, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, per le categorie di edifici e per le fattispecie ivi espressamente individuate, tra cui ospedali e strutture assimilate, sedi diplomatiche nei casi previsti, scuole materne e asili nido, piscine e saune, nonché attività industriali o artigianali quando ostino esigenze tecnologiche o produttive.
5. Restano ferme le esclusioni previste dall'articolo 4, comma 6, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, alle condizioni stabilite dalla medesima disposizione, nonché le ulteriori disposizioni regionali applicabili alle specifiche tipologie di impianto.
6. Il presente provvedimento si applica agli impianti individuati al punto 1, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente. Per gli impianti alimentati a biomassa e per le altre tipologie eventualmente soggette a specifiche disposizioni regionali restano ferme le rispettive discipline applicabili.

RACCOMANDA

Agli amministratori di condominio, ai responsabili degli impianti termici e ai soggetti incaricati della loro gestione di valutare le effettive esigenze di riscaldamento degli edifici in relazione alle condizioni climatiche e alle esigenze di comfort termico degli occupanti, favorendo un utilizzo consapevole degli impianti e il contenimento dei consumi energetici.

Si ricorda che, al di fuori del periodo ordinario di esercizio, l'attivazione degli impianti è consentita esclusivamente alle condizioni e per la durata previste dalla normativa vigente e dal presente provvedimento, fatte salve le esclusioni e le deroghe applicabili.

DEMANDA

- alla Polizia Locale e agli altri organi competenti, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, i controlli sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza;
- agli uffici comunali competenti per la comunicazione istituzionale l'immediata diffusione del provvedimento alla popolazione, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

INFORMA

Che le violazioni delle disposizioni in materia di esercizio degli impianti termici e di limiti di temperatura sono assoggettate alle sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, secondo le rispettive fattispecie e competenze.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei casi e secondo i termini e le modalità previsti dalla legge.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune;
- l'immediata informazione alla popolazione in merito ai contenuti del provvedimento.

Albano S.A., 14/10/2026

IL SINDACO
ZANGA GIANMARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)